

Risultato ottenuto al verifico
dell'elenco dei contribuenti
iscritti



M
26050/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud. 24/09/2020 - CC

Cau. 26050

R.G.N. 24020/2018

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24020-2018 proposto da:

COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ;

M

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 211/2018 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
depositata il 30/01/2018;

5006
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 (omissis) convenne dinanzi al Giudice di pace di Agrigento il Comune della medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (omissis) allorché l'attore, mentre percorreva una strada comunale a bordo di un ciclomotore, cadde a causa del manto stradale dissestato.

Con sentenza 24 dicembre 2014 n. 621 il Giudice di pace accolse la domanda e condannò il Comune di Agrigento al pagamento in favore di (omissis) della somma di 2.240,26 euro.

La sentenza venne appellata dall'amministrazione soccombente.

2. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 30 gennaio 2018 n. 211, dichiarò inammissibile l'appello, in quanto tardivamente proposto.

Il Tribunale inoltre, ritenuta temeraria l'impugnazione proposta dal Comune, lo condannò ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 1.000.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Agrigento con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.

Tale eccezione è fondata sull'assunto che il ricorso sia stato proposto oltre lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c..

Sostiene (omissis) che la sentenza d'appello venne notificata al Comune di Agrigento il 19 marzo 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo nel luglio dello stesso anno.

Aggiunge che la notifica della sentenza, indirizzata alla parte ma nel domicilio eletto, e con l'aggiunta della dizione "*rappresentato e difeso dall'avvocato ecc.*", doveva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c..

2. L'eccezione è infondata.

Il difensore di (omissis) ritenne di notificare la sentenza d'appello non direttamente all'avvocato che difese il Comune in grado di appello (il che inequivocabilmente avrebbe fatto decorrere il termine c.d. "breve" di cui all'art. 325 c.p.c.), ma al Comune di Agrigento.

Nella relazione di notificazione il notificante dichiarò di volere notificare la sentenza al Comune di Agrigento "*in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato ecc.*".

Una notificazione di questo tipo è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per la sua insuperabile ambiguità.

La sibillina formula impiegata dal notificante impedisce infatti di stabilire se il destinatario della notifica fosse il Comune od il suo difensore.

La notifica al "Comune in persona del sindaco" è infatti una notifica alla parte, in quanto il complemento di termine "al Comune", per la grammatica della lingua italiana, non può che indicare il destinatario.

Tuttavia il notificante ha ritenuto di aggiungere il participio con valore aggettivale "*rappresentato e difeso dall'avvocato ecc.*": il che ha reso l'atto anfibologico, ed impossibile lo stabilire se il destinatario dell'atto dovesse individuarsi nel Comune o nel suo avvocato.

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame.

Chiede alla Corte di sollevare un incidente di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 17, della legge 69/09, *“nella parte in cui prevede che i mezzi di impugnazione della sentenza non possono proporsi decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione, poiché non detta la disciplina di raccordo con la legge numero 742/69 e con la legge 162/14, che regola il periodo di sospensione feriale dei termini processuali”*.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la disciplina prevista dall'articolo 327 c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69) sarebbe contrastante con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Poggia tale affermazione su un assunto così riassumibile: quando il termine di decadenza dall'impugnazione era di un anno, inevitabilmente ad esso doveva sempre aggiungersi il periodo di sospensione feriale, quale che fosse la data di deposito della sentenza.

Dopo che il suddetto termine venne ridotto a sei mesi, le parti hanno avuto a disposizione per impugnare la sentenza o sei mesi, oppure sette mesi e 15 giorni (così il ricorso, p. 15; il ricorrente mostra di non tenere conto della riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni, disposto dall'art. 16 d.l. 132/14, certamente applicabile *ratione temporis* al presente giudizio), a seconda che il termine di decadenza semestrale decorresse a cavallo o meno del mese di agosto.

Ciò avrebbe comportato, conclude il ricorrente, una *“discriminazione pesante”* in danno del Comune.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. non sussiste per due ragioni.

In primo luogo perché non può mai esservi disparità di trattamento quando si è nel campo della discrezionalità legislativa, e rientra nella discrezionalità legislativa la fissazione del termine per proporre l'impugnazione, col solo limite del divieto di fissare termini manifestamente irrazionali: tanto hanno già ritenuto sia questa Corte (Cass. civ. [ord.], sez. III, 13-10-2017, n. 24088; Cass. civ. [ord.], sez. III, 15-09-2008, n. 23668); sia dalla Corte costituzionale (Corte cost., 20-07-2016, n. 191; Corte cost., 26-11-2015, n. 240; Corte cost., 17-11-1992, n. 453, tra le tante).

In secondo luogo il novellato art. 327 c.p.c. non viola il principio della parità di trattamento, perché la condizione delle parti che, per effetto della sospensione feriale, vengano a godere di un più lungo termine per proporre l'impugnazione, non costituisce un valido *tertium comparationis*: ed infatti non è assimilabile la posizione di chi debba rinunciare al periodo feriale per predisporre la propria impugnazione, rispetto a quella di chi non debba rinunciarvi. Giustamente, pertanto, il legislatore ha accordato solo ai primi il periodo di sospensione feriale dei termini.

La lamentata violazione degli artt. 24 e 111 cost. è ancor più inconsistente della prima, e poche parole basteranno a confutarla: violazione dell'art. 24 cost. non v'è, perché il novellato art. 327 c.p.c. non impedisce la proposizione dell'impugnazione; tanto meno la norma viola l'art. 111 cost., in quanto l'art. 327 c.p.c. non altera la parità delle parti, dal momento che il *dies a quo* del termine per proporre l'impugnazione è identico per tutte le parti del giudizio.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 96 c.p.c..

Sostiene che il Tribunale ha illegittimamente condannato l'amministrazione comunale al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..

Sostiene che gli argomenti spesi nel proprio atto d'appello, lungi dall'essere "*palesamente destituiti di ogni fondamento giuridico*", come ritenuto dal Tribunale, erano al contrario argomenti "*plausibili, ragionevoli, esaurienti e fondati*", e in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che con quegli argomenti "*gravi, seri e fondati*" veniva affrontata per la prima volta una questione nuova.

2.1. Il motivo è inammissibile, perché lo stabilire se sussista o non sussista una fattispecie di malafede processuale o colpa grave, per i fini di cui all'art. 96 c.p.c., è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.

N

2.2. Non giova al ricorrente l'allegazione secondo cui mai potrebbe essere responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quando la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove. Tale tesi è infatti anch'essa manifestamente destituita di fondamento.

Questa Corte, ormai da tempo, ha stabilito che anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi; che costituisce colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate né dalla lettera della legge, né dall'opinione della dottrina; che la dogmatica giuridica ha le sue regole, e non può farsene scempio iniziando a sostenere - ad esempio - che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingua l'obbligazione.

In base a questi principi si è affermato che è indice di “colpa grave”, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., la “*manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione*” (Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 - 02); la pedissequa ed acritica reiterazione in appello di tesi giuridiche già reputate infondate dal giudice di primo grado (Sez. 3 -, Sentenza n. 28658 del 30/11/2017, Rv. 646713 - 01); la formulazione di tesi incomprensibili (Sez. 3 -, Sentenza n. 28657 del 30/11/2017, Rv. 646712 - 01); la prospettazione di tesi giuridiche non già semplicemente infondate, ma *palesamente* infondate (Sez. 3 -, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 - 01).

Ne discende che è la teorica sostenibilità logica e giuridica delle tesi prospettate dalla parte ad escluderne la colpa per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., e non la loro novità. Un errore manifesto, infatti, non cessa di essere tale sol perché commesso per la prima volta.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Ritiene la Corte che, attesa la palese inconsistenza delle ragioni prospettate dal ricorrente, le spese di soccombenza debbano essere aumentate del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).


P.q.m.

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) condanna Comune di Agrigento alla rifusione in favore di (omissis) (omissis) delle spese del presente giudizio di legittimità, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 8, d.m. 55/14, che si liquidano nella somma finale di euro 3.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; importi tutti che si distraggono in favore dell'avv. (omissis), il quale ha dichiarato ex art. 93, comma primo, c.p.c., di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Comune di Agrigento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 settembre 2020.

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.7. NOV. 2020.
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

